



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 54 – 14 FEBBRAIO 2023

Riunione del giorno 08 febbraio 2023

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI n. 30.22/23, n. 31.22/23, n. 34.22/23 e n. 37.22/23
RIUNITI NEI CONFRONTI DEL SIG. CALOGERO PIPARO n.q. di Presidente pro-tempore della S.S. PALLAVOLO FLORENS E NEI CONFRONTI DI S.S. PALLAVOLO FLORENS in persona del Presidente pro-tempore Sig. Calogero Piparo

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente Estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- CALOGERO PIPARO, *in qualità di Presidente della Pallavolo Florens, per aver, in violazione degli artt. 9, 10 bis Statuto Fipav, 2, 21, 22, R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, tesserato l'atleta V. B. per la stagione 2022/2023 in assenza di un valido certificato di idoneità sportiva;*
- S.S. PALLAVOLO FLORENS, *a titolo di responsabilità diretta, per aver, in violazione degli artt. 9, 10 bis Statuto Fipav, 2, 21, 22, R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, tesserato l'atleta V. B. per la stagione 2022/2023 in assenza di un valido certificato di idoneità sportiva;*
- CALOGERO PIPARO *n.q. di Presidente della Pallavolo Florens a seguito di notizia di illecito commesso del tesseramento dell'atleta M. M. avvenuto senza il certificato medico valido per l'idoneità sportiva agonistica per l'esercizio della pallavolo; violando per tale attività Art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 del R.A.T. e artt. 74, 76 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera c);*
- S.S. PALLAVOLO FLORENS *in persona del l.r.p.t. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionali per il capo sopra indicato*
- CALOGERO PIPARO, *n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio Pallavolo Florens, la*



violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2022/23 per aver proceduto al rinnovo del tesseramento dell'atleta, I. I., con il sodalizio Pallavolo Florens per la stagione sportiva 2022/23 in assenza della certificazione medica attestante la idoneità fisica della predetta atleta allo svolgimento dell'attività sportiva prescritta dal regolamento federale per il tesseramento così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento del 24.11.2022, come da atto delle conclusioni del 20 dicembre 2022 ritualmente notificato.

- PALLAVOLO FLORENS, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2022/23 per aver proceduto al rinnovo del tesseramento dell'atleta, I. I., con il sodalizio Pallavolo Florens per la stagione sportiva 2022/23 in assenza della certificazione medica attestante la idoneità fisica della predetta atleta allo svolgimento dell'attività sportiva prescritta dal regolamento federale per il tesseramento così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav con il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento del 24.11.2022, come da atto delle conclusioni del 20 dicembre 2022 ritualmente notificato.

- CALOGERO PIPARO, n.q. di Presidente della Pallavolo Florens a seguito di notizia di illecito commesso del tesseramento dell'atleta I. D. P. avvenuto senza il certificato medico valido per l'idoneità sportiva agonistica per l'esercizio della pallavolo; violando per tale attività: Art. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 del R.A.T. e artt. 74, 76 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera c) nonché con l'applicazione dell'art. 108 comma 2 lettere a) e b) del citato Regolamento;

- PALLAVOLO FLORENS, in persona del l.r.p.t. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionali per il capo sopra indicato.

OSSERVA

I presenti procedimenti traggono origine dagli esposti con i quali l'Ufficio Tesseramento Atleti FIPAV, revocando il tesseramento delle atlete B., M., I. e D. P. dalla S.S. Pallavolo



Florens – perché effettuati in assenza di un valido certificato di idoneità sportiva e quindi in violazione della normativa federale - denunciava all'Ufficio della Procura federale il contegno antiregolamentare posto in essere dal sig. Calogero Piparo n.q. di Presidente della S.S. Pallavolo Florens e da quest'ultimo sodalizio a titolo di responsabilità oggettiva.

Ritenuti pacifici e documentati i fatti, acquisite le memorie difensive dei prevenuti a firma dell'avv. Paolo Cervio, la Procura Federale deferiva il sig. Calogero Piparo n.q. di Presidente della Pallavolo Florens e la S.S. Pallavolo Florens in persona del l.r.p.t. dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 8/2/2023.

In tale sede, su richiesta del legale degli incolpati e con l'assenso dell'Ufficio della Procura, rappresentato in udienza dal Sostituto Procuratore federale avv. Massimo Caravetta, veniva anticipata la discussione del procedimento n. 37.22.23 (fissato al 01 marzo 2023) nonché di quello avente n. 34.22.23 (fissato per il 15 febbraio 2023) vertenti su fattispecie del tutto analoghe ed il Presidente del Tribunale disponeva la riunione dei suddetti procedimenti a quelli chiamati al n. 30.22.23 e n. 31.22.23, anch'essi riuniti.

Il Sostituto Procuratore Federale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dal difensore degli incolpati per tutti i procedimenti riuniti, individuando la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque per il sig. Calogero Piparo, in qualità di Presidente della Pallavolo Florens e la sanzione della multa di euro 400,00 per la S.S. Pallavolo Florens in persona del l.r.p.t.

Per gli incolpati, l'avv. Cervio si riportava all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Tribunale Federale, decidendo sui procedimenti riuniti n. 30.22.23, 31.22.23, 34.22.23 e 37.22.23, ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, commina al tesserato Calogero Piparo, in qualità di Presidente della Pallavolo Florens, la



sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque e alla S.S. Pallavolo Florens in persona del l.r.p.t. la sanzione della multa di euro 400,00.

Roma, 13 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 febbraio 2023